

Pubblicato il 13/07/2020

Sent. n. 271/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 726 del 2018, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Bianchi, Manuela Bianchi e Antonella Cassoni, con domicilio eletto presso lo studio legale Bianchi in Latina, via Petrarca 7;

contro

Comune di Pontinia (LT), in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Torregrossa, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Latina, via dei Cappuccini 24;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Comune di Pontinia n. [omissis], notificata il successivo giorno 9, con cui il responsabile del Settore urbanistica ha ordinato al ricorrente la demolizione di opere abusive realizzate in un fondo di sua proprietà situato in via [omissis] e descritte nel verbale redatto dalla Polizia municipale il [omissis] come un "*manufatto consistente in un garage-rimessa ubicata su un cortile interno*".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pontinia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti del ricorso;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2020 il dott. Valerio Torano e sentiti per le parti i difensori, come specificato nel verbale, ai sensi dell'art. 4, d.l. 30 aprile 2020 n. 28, conv. nella l. 25 giugno 2020 n. 70;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – [omissis] è proprietario, tra l'altro, di un piccolo manufatto situato in Pontinia, via F. Von Donat 9, adibito a magazzino e collocato all'interno di un cortile di sua proprietà posto a pertinenza di un fabbricato adibito a civile abitazione, del quale è parimenti titolare.

In data 31 agosto 2018, a [omissis] è stata notificata l'ordinanza urbanistica n. [omissis], con cui si ordina la sospensione di lavori edili, sul presupposto dell'avvenuta realizzazione di "*opere edilizie in assenza di titolo autorizzativo su fabbricato privo di titoli abitativi*". Nella specie, dalla lettura di detta ordinanza si apprende che si tratta di "*lavori interni per insonorizzare il locale adibito a garage, ubicato nel cortile, staccato dal fabbricato adibito ad abitazione e costruito dal padre da molti anni*" e che l'accertamento eseguito *in loco* dalla Polizia municipale non ha riscontrato la presenza di "*opere edili riguardanti l'esterno del locale volti a modificare o ampliare la struttura, che risultava ultimata*".

Successivamente, il 9 ottobre 2018 a [omissis] è stata notificata l'ordinanza municipale n. [omissis], recante l'ordine di demolire un "manufatto consistente in un garage rimessa ubicata su un cortile interno" e situato in via [omissis].

2. – Con il ricorso all'esame, notificato il 26 novembre 2018 e depositato il 20 dicembre 2018, [omissis] ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, lamentando i seguenti vizi di legittimità:

I) violazione degli artt. 7, 10 e 22, l. 7 agosto 1990 n. 241, poiché la pretermissione delle garanzie partecipative gli avrebbe precluso di sottoporre alla p.a. elementi di giudizio e valutazione idonei a condurla a una differente determinazione;

II) violazione dell'art. 31, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e delle disposizioni della l. 17 agosto 1942 n. 1150, poiché il manufatto di cui è causa, come attestato dalle foto aeree e dalle dichiarazioni rese da [omissis], è stato edificato prima del periodo bellico e, quindi, anteriormente al 31 ottobre 1942, data di entrata in vigore della l. n. 1150 del 1942, sì che per la sua legittimità non necessario alcun titolo edilizio, non essendo all'epoca richiesto.

A sostegno delle proprie ragioni, parte ricorrente ha chiesto ammettersi la prova testimoniale circa l'epoca di realizzazione del manufatto.

3. – Si è costituito in giudizio il Comune di Pontinia, il quale ha argomentato sull'infondatezza del ricorso.

All'esito dell'udienza pubblica del 15 gennaio 2020, questa sezione staccata ha disposto con ordinanza 16 gennaio 2020 n. 9 di ammettere la prova per testi, da assumere nella forma della testimonianza scritta ai sensi degli artt. 63, comma 3, cod. proc. amm., 257-bis cod. proc. civ. e 103-bis disp. att. cod. proc. civ., sul seguente articolo di prova: "Vero che il fabbricato consistente in un garage-rimessa di proprietà del sig. [omissis], ubicato in Pontinia, via [omissis], e identificato in catasto al foglio n. [omissis], particella n. [omissis], è stato realizzato in epoca antecedente l'anno 1942". A tal fine, i testimoni da escutere sono stati indicati [omissis].

In data 18 febbraio 2020, parte ricorrente ha depositato gli atti comprovanti l'ottemperanza alla predetta ordinanza istruttoria, inclusi i moduli di testimonianza scritta di [omissis], ove è confermato che il manufatto di cui è ordinata la demolizione risale a un periodo antecedente al 1942.

4. – Alla pubblica udienza dell'8 luglio 2020 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato.

4.1 Il primo mezzo di impugnazione, relativo alla violazione delle garanzie partecipative, non può essere favorevolmente scrutinato giacché, vertendosi in materia di abusivismo edilizio, il potere di vigilanza dell'Amministrazione costituisce espressione di attività doverosa, i cui relativi provvedimenti, quale l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio di comunicazioni di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto; inoltre, il provvedimento impugnato è stato comunque preceduto dall'ordine di sospensione dei lavori, che ha reso edotta parte ricorrente della pretesa repressiva dell'Amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2019 n. 399; sez. IV, 28 settembre 2017 n. 4533; TAR Lazio, Roma, sez. II, 26 giugno 2018 n. 7156; TAR Basilicata, sez. I, 19 gennaio 2008 n. 16).

4.2 Neppure è suscettibile di condivisione il secondo motivo di ricorso, posto che, all'esito dell'istruzione probatoria disposta dal collegio su richiesta del ricorrente, gli elementi emersi attraverso l'assunzione delle testimonianze *de quibus* non sono in grado di superare le risultanze oggettive offerte dal Comune di Pontinia.

Al riguardo è sufficiente ricordare che nelle controversie in materia edilizia, soggette alla giurisdizione del giudice amministrativo, i principi di prova oggettivi concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio, quanto nel tempo, si rinvengono nei ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie e mappe catastali, tanto che la prova per testimoni è del tutto residuale (Cons. Stato, sez. IV, 9 febbraio 2016 n. 511; TAR Piemonte, sez. II, 27 marzo 2013 n. 390; TAR Umbria, sez. I, 2 novembre 2011 n. 354).

Nella specie, i dati oggettivi versati dall'Amministrazione offrono una ricostruzione dei fatti non collimante con la prova testimoniale (peraltro di due sui tre testi indicati), in quanto le fotografie satellitari dell'area di cui è causa, risalenti al 2002, 2004 e 2019, dimostrano l'esistenza del manufatto in questione soltanto a partire da quest'ultimo anno, con la conseguenza che la prova dell'epoca di realizzazione della suddetta autorimessa resiste al dato desumibile dalle suddette testimonianze (Cons. Stato, sez. IV, 9 febbraio 2016 n. 511).

5. – Stante la particolarità del caso esaminato, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. nella l. 24 aprile 2020 n. 27, con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere

Valerio Torano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Valerio Torano

IL PRESIDENTE

Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO